

REGOLAMENTO BARATTO AMMINISTRATIVO (DEL.n. 42 del 22/11/2016)

Articolo 1

Riferimenti legislativi

L'articolo 24 della Legge 11.11.2014, n.164 “*Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio*” disciplina la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati.

Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili e, in genere, la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

Articolo 2

Il baratto amministrativo

Il “baratto amministrativo” introduce la possibilità di applicare l'articolo 1 del presente Regolamento a fronte del mancato pagamento dei tributi comunali già scaduti ai contribuenti che sono soggetti passivi di tributi comunali (ICI, IMU, TARI), sanzioni amministrative ed entrate patrimoniali (canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni Comunali, corrispettivi, tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi) non pagati sino al 31 dicembre dell'anno precedente nell'anno di alla presentazione della domanda e non ancora regolarizzati, in tal modo offrendo all'ente comunale, e quindi alla comunità territoriale, una propria prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali.

Tale agevolazione si aggiunge ad altri interventi di sostegno sociale ed è considerata la prima forma di intervento di politica sociale in luogo di beneficenza pubblica, alla quale è possibile accedere in assenza dell'opportunità del “baratto amministrativo”.

Articolo 3

Applicazione del baratto amministrativo

Il “baratto amministrativo” viene applicato, in forma volontaria, ai cittadini che hanno tributi comunali non pagati sino al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati.

Articolo 4

Individuazione dell'importo complessivo e limiti individuali

Entro il 30 Aprile di ogni anno il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e il responsabile

dell'Area Tributi del Comune di Viggiano, è chiamato a predisporre un riepilogo dell'ammontare di morosità dei tributi per l'anno precedente, al fine di fissare con atto di Giunta comunale l'importo complessivo del "baratto amministrativo".

La Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio annuale fissa l'importo complessivo del baratto amministrativo compatibilmente alle risorse del bilancio stesso.

Articolo 5

Identificazione del numero di moduli

L'art. 24 della Legge 11.11.2014, n.164, rubricato "Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio" configura una norma statale che consente ai comuni di affidare a cittadini singoli o associati determinati interventi aventi ad oggetto la cura di aree ed edifici pubblici, beneficiando questi soggetti di alcuni sgravi fiscali inerenti alle attività da essi realizzate.

L'Area Finanziaria di concerto con l'Area Tecnica riguardante l'ambito della manutenzione del verde pubblico oppure con l'Area tecnica che si occupa dei lavori pubblici, predispone un progetto di cui all'articolo 24 della Legge 11.11.2014, n.164 come contropartita dell'importo fissato ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, al fine di individuare il numero di moduli composto da almeno n. 8 ore ciascuno nel limite e con i vincoli previsti dall'articolo 24 della Legge 164/2014.

Articolo 6

Destinatari del baratto

I destinatari del "baratto amministrativo" sono residenti maggiorenni, che hanno tributi comunali non pagati, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati, con un indicatore ISEE pari a quello configurato nella seguente tabella, in funzione dei componenti il nucleo familiare dell'istante:

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia di povertà mensile (dato ISTAT)	Soglia di povertà annuale (soglia mensile X 12)	Soglia di povertà (ISEE)
1 componente	0,6	€ 552,39	€ 6.628,68	€ 6.628,68
2 componenti	1	€ 920,65	€ 11.047,80	€ 7.036,58
3 componenti	1,33	€ 1.224,46	€ 14.693,57	€ 7.202,90
4 componenti	1,63	€ 1.500,66	€ 18.007,91	€ 7.319,98
5 componenti	1,9	€ 1.749,24	€ 20.990,82	€ 7.365,50
6 componenti	2,16	€ 1.988,60	€ 23.863,25	€ 7.457,49
7 componenti	2,4	€ 2.209,56	€ 26.514,72	€ 7.469,57

Possono presentare domanda compilando l'apposito modello entro il 30 giorni dalla Delibera di Giunta che approva l'importo complessivo del "baratto amministrativo".

Articolo 7

Obblighi del richiedente e sanzioni.

Il destinatario del "baratto amministrativo" opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarità e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'ente.

E' tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "*del buon padre di famiglia*" ed a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli.

In particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile di Servizio o, ove nominato, al Tutor, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.

L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.

Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio preposto è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l'intera esigenza del tributo, riconoscendo per n. 8 ore di partecipazione al "baratto amministrativo" € 60.00 di tributo simbolico da versare.

Articolo 8

Registrazione dei moduli

In apposito registro sono riportati i giorni in cui tali moduli di intervento sono esplicitati, al fine di conteggiare il monte ore destinato dal singolo "baratto amministrativo".

Lo svolgimento delle attività di cui al "baratto amministrativo" può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale già presente sul cantiere, ovvero in maniera indipendente su indicazione del responsabile dell'Ufficio preposto.

Proprio per il carattere sociale dell'iniziativa, l'espletamento del monte ore può avvenire all'occorrenza anche nei giorni festivi, previa autorizzazione del responsabile dell'Area preposta.

Articolo 9

Obblighi dell'Ente verso il richiedente

Il Comune di Viggiano provvede a fornire gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività, ivi inclusa una copertura assicurativa.

I destinatari del “baratto amministrativo” impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento saranno provvisti, a cura del Comune, di cartellino e vestiario identificativo.

Qualora le attività di cui all’articolo 1 richiedano competenze particolari e specifiche diverse da quelle possedute dai beneficiari del “baratto amministrativo”, purché dichiarate nel modulo di domanda del “baratto amministrativo”, il Comune si impegna a fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento, con modalità da concordare con i richiedenti stessi che sono tenuti a partecipare.

Articolo 10

Norme finali

Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto, la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente, considerando l’ordine temporale della consegna (fa fede la data del protocollo), ovvero l’ordine di consegna nel corso della giornata per le domande del medesimo giorno.

L’attività assegnata al richiedente del “baratto amministrativo” non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.

Nel caso in cui l’importo totale delle richieste fosse superiore all’importo complessivo del “baratto amministrativo”, la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, tenendo conto dei seguenti requisiti: stato di disoccupazione, stato di cassa integrazione, persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto, i nuclei monogenitoriali con minori a carico, i nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico, famiglie con uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute.